Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 19 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

ABBONAMENTI 1979
ATTIVATI IN SEGUITO A PRENOTAZIONE

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutti gli abbonati, che hanno prenotato il rinnovo dell'abbonamento, il c/c postale col quale dovrà provvedersi al versamento del canone.

Si rammenta che nello spazio a ciò riservato del certificato di accreditamento dovrà essere riportata la fascetta completa dell'abbonamento in corso.

Si comunica, infine, che gli abbonamenti, per i quali non risulterà il relativo saldo, saranno interrotti, senza altro preavviso, il 16 febbraio p.v.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **896.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Celle Ligure.

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in frazione Piani del comune di Celle Ligure (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 367

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **10.**

Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 8 gennaio 1979, n. **11.**

Contributo all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1978-80.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di L. 50.000.000 annue per il triennio 1978-80, a favore dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere di L. 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3, della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista le tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1978, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

420) Associazione « Corpo volontari autolettiga AVIS - Villa Carcina », con sede in Villa Carcina (Brescia);

421) Pubblica assistenza « Croce Verde Montebruno », con sede in Montebruno (Genova);

422) Associazione di pubblica assistenza « Volontari del soccorso Alta Val Trebbia », con sede in Rovegno (Genova);

423) Associazione volontaria di soccorso « Croce Verde », con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno);

424) Associazione di pubblica assistenza « Croce d'Oro », con sede in Manesseno (Genova);

425) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca di Ceva - Corpo volontari del soccorso della comunità montana Valli Tanaro-Mongia-Cevetta », con sede in Ceva (Cuneo);

426) Confraternita Misericordia di Santa Fiora, con sede in Santa Fiora (Grosseto);

427) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde Valledoria », con sede in Valledoria (Sassari);

428) Società di pubblica assistenza di Sassetta, con sede in Sassetta (Livorno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Genova e Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. Raffineria Edoardo Garrone, unità di Genova e Arquata Scrivia (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 febbraio 1978 al 3 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(351)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco International di Avellino;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 maggio 1978 al 19 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(517)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e norme riguardanti le quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse, gli emolumenti e i rimborsi dovuti ai componenti delle commissioni medesime.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 81, comma terzo, del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394, concernente gli accertamenti medici in materia di patenti per la guida di veicoli a motore, da effettuarsi dalle commissioni mediche provinciali;

Visto il comma sedicesimo dell'art. 481 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, che demanda al Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro di determinare i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e le quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti e rimborsi dovuti ai componenti delle commissioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento delle condizioni psicofisiche e psicotecniche ed attitudinali previste dal comma terzo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974, n. 394, da effettuarsi da parte delle commissioni mediche provinciali, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i seguenti diritti:

a) diritto fisso di L. 6.000;

b) diritto suppletivo pari ad un terzo della quota di cui al precedente punto *a*) per ciascun componente aggiuntivo della commissione, qualora la stessa, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, si avvalga della consulenza di un ingegnere della motorizzazione civile o di un medico specializzato che sia pubblico dipendente.

Art. 2.

Gli importi dei diritti di cui al precedente art. 1 sono versati anticipatamente dagli interessati sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo XX del cap. 3617 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1978 e dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

L'ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti sarà utilizzato come segue:

a) il 35% per le spese di funzionamento delle commissioni mediche, compresi il rimborso delle spese di viaggio e l'eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo;

b) il 65%, da ripartire in parti uguali tra i componenti della commissione, a titolo di compenso per l'opera prestata.

Art. 4.

Al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento delle commissioni mediche provinciali, per le indennità di trasferta e per i compensi dovuti ai membri delle commissioni medesime, provvede il Ministero della sanità a carico del cap. 1125 dello stato di previsione della spesa per il 1978 e dei capitoli corrispondenti per gli anni successivi nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1979

Il Ministro dei trasporti
COLOMBO

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

(455)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1979.

Modificazioni alle quote di base dello zucchero di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1976, in applicazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3331/74.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 3331/74 del Consiglio del 19 dicembre 1974, relativo all'assegnazione e alla modifica delle quote di base nel settore dello zucchero;

Visto, in particolare, l'art. 4, primo e secondo paragrafo, del succitato regolamento (CEE) n. 3331/74, che stabilisce le misure di adattamento delle quote di base per lo zucchero in caso di fusione o di cessione di imprese, di cessione di stabilimenti e di cessazione di attività di imprese;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1976, con il quale sono state stabilite ai sensi dei regolamenti comunitari sopracitati le quote di base per lo zucchero complessivamente attribuite a ciascuna impresa saccarifera relativamente alle campagne 1975-76 - 1979-80;

Visti i propri decreti 19 giugno 1976, 19 ottobre 1976 e 7 dicembre 1977 modificativi del decreto 28 febbraio 1976;

Considerato che nell'assemblea straordinaria del 30 aprile 1978 è stato deliberato lo scioglimento anticipato della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano e la sua messa in liquidazione;

Visto il decreto in data 15 luglio 1978, con il quale il prefetto dell'Aquila ha proceduto alla requisizione dello stabilimento di Avezzano della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, affidandone la gestione all'Ente di sviluppo in Abruzzo, e quindi alla Società saccarifera Abruzzo e Molise;

Ritenuta la necessità di ridistribuire la quota di base, già assegnata alla S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, posta in liquidazione, in modo da garantire il più idoneo assorbimento dei quantitativi di produzione della società sopracitata;

Considerato che la Società saccarifera Abruzzi e Molise, a seguito della messa in liquidazione della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, resta l'unica società in attività nella regione Abruzzo;

che tale regione costituisce zona tradizionale di approvvigionamento anche della S.p.a. Zuccherificio del Molise;

che la cessazione di attività della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano comporterà necessariamente una riorganizzazione della campagna di approvvigionamento da parte della Società saccarifera Abruzzi e Molise;

che, pertanto, nell'interesse dei bieticoltori della zona e nell'interesse generale del settore, è opportuno procedere ad un adeguamento della quota della S.p.a. Zuccherificio del Molise, oltreché di quella della S.p.a. Abruzzi e Molise, affinché si realizzi un miglior equilibrio produttivo e, attraverso una più completa utilizzazione del contingente, sia facilitato un miglioramento della struttura nei settori della produzione delle barbabietole e di fabbricazione dello zucchero;

Decreta:

A seguito della cessazione d'attività della S.p.a. Zuccherificio di Avezzano, la quota di base assegnata a quest'ultima con proprio decreto in data 28 febbraio 1976, pari a q.li 233.327, è trasferita, a decorrere dalla campagna 1978-79 — fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/74 — per q.li 208.327 alla Società saccarifera Abruzzi e Molise e per quintali 25.000 alla S.p.a. Zuccherificio del Molise; le quote di base, attribuite alle predette società sono, pertanto, così rideterminate:

Società saccarifera Abruzzi e Molise .	q.li	425.442
S.p.a. Zuccherificio del Molise . . .	»	248.175

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(295)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Modalità per il versamento alle entrate dello Stato dei maggiori introiti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, contenente « Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane »;

Considerato che il quinto comma dell'art. 1 del citato decreto-legge demanda al Ministro del tesoro di stabilire, con proprio decreto, le modalità per il versamento alle entrate dello Stato dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui al secondo e terzo comma dello stesso art. 1;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Le somme riscosse dalle società autostradali, in applicazione dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, sono versate mensilmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, mediante accreditamento al conto corrente postale n. 871012 intestato alla stessa sezione di tesoreria, con la seguente causale: « Somme versate in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, da imputarsi al capo X:

cap. 3341 - art. 1 (introiti ex art. 1, secondo comma) L. . . . . . .

cap. 3341 - art. 2 (introiti ex art. 1, terzo comma) L. . . . . . . ».

I versamenti mensili di cui al comma precedente sono effettuati entro il giorno 30 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Le società interessate a percorrenze autostradali interconnesse verseranno mensilmente, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti commi, a titolo di anticipazione sulle somme di cui al primo comma, un acconto nella misura risultante dall'applicazione degli incrementi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, sul 70 % dei traffici per ogni classe di utenza nel corrispondente mese dell'anno 1978. Le stesse società provvederanno al versamento del saldo mensile per conguaglio, in relazione ai definitivi dati di traffico dell'anno 1979, entro il terzo mese successivo a quello cui il conguaglio medesimo si riferisce.

In sede di conguaglio relativo alle riscossioni per pedaggi del mese di dicembre 1979, le società dovranno regolare in maniera definitiva ogni rapporto originato dal decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813.

Art. 2.

A dimostrazione dell'avvenuto versamento, le società autostradali sono tenute a trasmettere, entro dieci giorni dalla data del versamento stesso, all'A.N.A.S. e alla Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente le riscossioni effettuate nel mese come da allegato al presente decreto. Il prospetto da inviarsi all'A.N.A.S. va corredato dall'attestato di vesamento in conto corrente postale.

Il prospetto di cui al precedente comma sarà prodotto dalle società di cui al terzo comma dell'art. 1 in sede di conguaglio mensile; intendendosi sostituito tale prospetto, in sede di versamento degli acconti, da apposita dichiarazione di conformità circa la consistenza dei traffici presi a base per la determinazione degli acconti medesimi.

Il prospetto mensile e la dichiarazione di conformità sono firmati dal rappresentante legale della società e vistati dal presidente del collegio sindacale o da un membro dello stesso.

Il Ministero del tesoro e l'A.N.A.S. possono esercitare, attraverso propri funzionari, il controllo sulla riscossione e sui versamenti delle somme introitate per conto dello Stato.

Art. 3.

In caso di ritardato versamento delle somme di cui all'art. 1, queste sono aumentate degli interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto, decorrenti dalla scadenza del termine fissato dallo stesso articolo fino alla data del versamento in conto corrente postale. In tale caso la causale del versamento deve indicare altresì l'importo degli interessi nonché la relativa imputazione al capo X - cap. 3341 - art. 3.

In caso di mancato versamento, per le riscossioni delle somme dovute dalle società autostradali nonché degli interessi sui di esse maturati, si applica la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

SOCIETA' . . . .

Introiti di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, relativi al mese di . . . .

Giorno del mese	Riscossioni Art. 1 decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 213		Totale	*Note*
	secondo comma	terzo comma		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
TOTALI . . .				

Si dichiara che i dati su esposti corrispondono alle somme effettivamente introitate in applicazione dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, per le seguenti autostrade:

. . . .

. . . .

Di tali somme, per complessive L. . . . . . . è stato effettuato versamento sul c/c postale n. 871012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in data . . . ., come da allegato attestato di versamento.

In tale versamento è compreso l'importo di L. . . . . . . a titolo interessi per ritardato pagamento.

Il presidente

. . . .

Visto per il collegio sindacale

. . . .

(347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 47/1978. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti C.I.P. n. 48/1977 del 7 dicembre 1977 e n. 1/1978 del 2 marzo 1978;
Considerate le istanze presentate dalle aziende interessate avverso il provvedimento C.I.P. n. 48/1977;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

1. — A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, avranno applicazione i prezzi delle specialità medicinali inclusi nell'allegato *A*. Tali prezzi sono comprensivi di IVA.
2. — Tenuto conto dei problemi derivanti dalle giacenze di materiale e di prodotti finiti, è consentita una sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il nuovo prezzo e gli estremi del provvedimento C.I.P. n. 47/1978 da sovrapporre, fino ad esaurimento delle scorte, alla fustella o etichetta originale e che consenta di identificare questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Roma, addì 19 dicembre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PRODI

DITTA	Specialità - Confezione	Numero di registrazione	Prezzo
Schering .	*Androcur*		
	15 cpr 50 mg	23090	13.650
	25 cpr 50 mg	23090	22.750
Schering .	*Angiografin*		
	30 % fl 100 ml	21838/1	6.620
	65 % f 25 ml	21838	3.120
	65 % f 30 ml	21838	3.640
	65 % f 100 ml	21838	11.440
	65 % f 20 ml	21838	2.600
Schering .	*Biligram*		
	1 f 30 ml	22442	3.450
	infus. 1 fl 100 ml	22442/A	5.790
Schering .	*Bilivistan*		
	IV 1 f 20 ml	20933	2.640
Lusofarmaco . . .	*Bimixin*		
	8 cpr	8477	970
	scir. 60 ml	8477/A	1.160
Bracco	*Bramoxi*		
	fl polv. 375 mg + f	23422/B2	1.160
	fl polv. 750 mg + f	23422/B1	1.450
	fl polv. 1500 mg + f	23422/B	2.000
Schering	*Depostat*		
	1 fl 2 ml	22402	3.430
Nattermann . . .	*Essentiale* 303		
	5 f 5 ml	8631/B	4.810
Albert-Farma . . .	*Flubason*		
	10 bust. monodosi	22864	2.340
Zambon	*Fluimucil antib.*		
	3 fl + 3 f	20660	2.390
	Bb grat. 80 g	20660/D	3.500
	8 cpr	20660/C	5.080
	16 cpr	20660/C1	5.200
	it 3 fl + 3 f	20660/B	3.510
Roger-Bellon . . .	*Flumoxal*		
	1 fl 250 mg + 1 f	23381/2	1.040
	1 fl 500 mg + 1 f	23381/1	1.220
	1 fl 1000 mg + 1 f	23381	1.580
Schering	*Gastrografin*		
	os 1 f 100 ml	23085	13.200
Pfizer	*Geopen*		
	20 cpr 500 mg	22786/A	12.330
	40 cpr 500 mg	22786/A	23.630
Samil	*Gonadotrafon LH*		
	100 UI 3 f + 3 f	3763	1.880
	100 UI 5 f + 5 f	3763	2.480
	250 UI 3 f + 3 f	3763/1	2.080
	250 UI 5 f + 5 f	3763/1	3.210
	500 UI 3 f + 3 f	3763/3	3.060
	500 UI 5 f + 5 f	3763/3	4.430
	1000 UI 3 f + 3 f	3763/4	4.520
	1000 UI 5 f + 5 f	3763/4	6.820
	5000 UI fl + solv.	3763/2	6.110
Bayer	*Lasoproct*		
	ung. 40 g	23495	2.380
Nattermann . . .	*Lipostabil*		
	5 f 5 ml	18204	4.740
Merck-Sharpe . . .	*Moduretic*		
	20 cpr	23070	2.250
Roger-Bellon . . .	*Moxal*		
	1 fl 250 mg + f	23052/2	1.050
	1 fl 500 mg + f	23052/1	1.220
	1 f 1 g + f	23052	1.570
Caber	*Neobamicina*		
	8 cpr	13520	1.530
Wellcome	*Otosporin*		
	gtt oto 10 ml	20131	940
Schering	*Pielografin* 30 %		
	IV fl 250 ml	22911/1	14.740

DITTA	Specialità - Confezione	Numero di registrazione	Prezzo
Schering . . .	*Pielografin* 60 %		
	IV fl 10 ml	22911	1.920
	IV fl 30 ml	22911	4.090
	IV fl 50 ml	22911	6.580
	IV fl 100 ml	22911	11.910
	IV fl 130 ml	22911	14.960
Aesculapius	*Sintoplus*		
	1 fl 250 mg + f	23053/D	1.030
	1 fl 500 mg + f	23053/D1	1.190
	1 f 1 g + f	23053/D2	1.570
Pfizer . .	*Tao*		
	scir. 60 ml	20694/A	2.250
	8 cps 250 mg	20694	2.340
	16 cps 250 mg	20694	4.170
Geigy	*Tegretol*		
	50 cpr	20602	3.510
Recordati	*Topsyn*		
	pom. 10 g	22556	1.140
	pom. 30 g	22556	2.340
	ung. 10 g	22556/A	1.140
	ung. 30 g	22556/A	2.340
Schering .	*Urovison*		
	fl 250 ml c/racc.	20974/1	9.560
	1 f 25 ml + sir.	20974	2.820
Benvegna .	*Viamicina*		
	8 cps 250 mg	21358	2.340
	12 cps 250 mg	21358	3.270
	16 cps 250 mg	21358	4.170
	sosp. 60 ml	21358/A	2.250
	os. sosp. 120 ml	21358/A	3.570

(195)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 settembre 1978. Modificazioni alle direttive del CIPE del 31 maggio 1977 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la sospensione dell'ammissibilità ai benefici di legge per le iniziative industriali riguardanti l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il quinto comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Viste le direttive emanate dal CIPE in data 31 maggio 1977 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, con le quali, tra l'altro, è stata ritenuta ammissibile alle agevolazioni di legge l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi, includendola anche fra i settori cui riconoscere l'aumento del quinto contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183;

Visto l'art. 69, sesto comma, del testo unico sulle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, che conferisce al Comitato la facoltà di deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative negli specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale;

Vista la proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretta a sospendere dall'ammissibilità ai benefici di legge le iniziative industriali riguardanti l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi;

Considerato che la localizzazione dei progetti industriali riguardanti le suddette attività appare vincolata dalla ubicazione dei giacimenti e che esse sono idonee a dar luogo ad un numero estremamente ridotto di posti di lavoro;

Nelle more della definizione delle modifiche alle direttive del 31 maggio 1977;

Delibera:

E' sospesa l'ammissibilità ai benefici di legge per le iniziative industriali riguardanti l'estrazione di combustibili liquidi e gassosi.

L'elenco di cui al punto 3) della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 è così integrato:

v) estrazione di combustibili liquidi e gassosi.

Il punto *B*) dell'elenco, allegato alla suddetta delibera CIPE del 31 maggio 1977, concernente i settori industriali per i quali si riconosce la maggiorazione del contributo in conto capitale è così modificato:

B) Estrazione di combustibili solidi.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(343)

Deliberazione 21 settembre 1978. Accertamento dello stato di crisi aziendale della società Manifattura cotoniera piemontese, in Torino, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società Manifattura cotoniera piemontese di Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo (Torino);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Manifattura cotoniera piemontese di Torino, stabilimento di S. Francesco al Campo (Torino).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,20	839,20	839,28	839,20	—	—	839,30	—	839,20	839,20
Dollaro canadese	705,30	705,30	705,75	705,30	—	—	706 —	—	705,30	705,30
Franco svizzero	495,25	495,25	494,75	495,25	—	—	495,30	—	495,25	495,25
Corona danese	163,10	163,10	162,85	163,10	—	—	163,10	—	163,10	163,10
Corona norvegese	165,08	165,08	165 —	165,08	—	—	165,15	—	165,08	165,10
Corona svedese	192,42	192,42	192,40	192,42	—	—	192,49	—	192,42	192,45
Fiorino olandese	419,15	419,15	419,30	419,15	—	—	419,05	—	419,15	419,15
Franco belga	28,692	28,692	28,78	28,692	—	—	28,695	—	28,692	28,70
Franco francese	197,01	197,01	197,20	197,01	—	—	197,03	—	197,01	197 —
Lira sterlina	1673,30	1673,30	1672,90	1673,30	—	—	1673,65	—	1673,30	1673,30
Marco germanico	451,97	451,97	452 —	451,97	—	—	452,05	—	451,97	451,95
Scellino austriaco	61,75	61,75	61,76	61,75	—	—	61,755	—	61,75	61,75
Escudo portoghese	17,35	17,35	17,91	17,35	—	—	17,90	—	17,35	17,35
Peseta spagnola	11,985	11,985	11,99	11,985	—	—	11,99	—	11,985	11,98
Yen giapponese	4,247	4,247	4,2450	4,247	—	—	4,243	—	4,247	4,25

Media dei titoli del 16 gennaio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	68,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,575
» 5,50 % » » 1969-84	80,650
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	77,975
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	83,500
» 9 % » » 1976-91	83 —
» 10 % » » 1977-92	85,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	101,050
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,450
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,750
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,600
» » » 10 % 1- 1-1981	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,25
Dollaro canadese	705,65
Franco svizzero	495,275
Corona danese	163,10
Corona norvegese	165,115
Corona svedese	192,455
Fiorino olandese	419,10
Franco belga	28,693
Franco francese	197,02
Lira sterlina	1673,475
Marco germanico	452,01
Scellino austriaco	61,752
Escudo portoghese	17,625
Peseta spagnola	11,987
Yen giapponese	4,245

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i tre posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Milano (la procura generale di Milano con note numeri 529 e 530 del 10 marzo 1978 ha comunicato che ai precedenti concorsi, banditi con decreti ministeriali 23 ottobre 1975 e 11 maggio 1976, registrati il 24 dicembre 1975 e 5 luglio 1976 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 26 del 29 gennaio 1976 e 196 del 27 luglio 1976, non vi sono state partecipazioni);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1978
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 64

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Milano.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso la casa circondariale di Milano, indetto con decreto ministeriale 14 agosto 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(115)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Noto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1978
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 193

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catania.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Noto, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dall'indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(116)

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

Con deliberazione della giunta provinciale 22 dicembre 1978, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoelencati posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978:

1) Aldino;
2) Appiano III;
3) Bolzano I;
4) Bolzano II;
5) Bressanone I;
6) Bressanone-Luson;
7) Bronzolo;
8) Brunico-Perca;
9) Caldaro I;
10) Corvara;
11) Funes;
12) Glorenza-Sluderno-Tubre;
13) Laces-Martello;
14) Lagundo;
15) Lasa;
16) Monguelfo-Valle di Casies;
17) Nova Levante;
18) Ortisei-Castelrotto;
19) Parcines;
20) Prato allo Stelvio-Stelvio;
21) Tirolo-Rifiano-Caines;
22) Villabassa-Braies.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono far pervenire alla giunta provinciale, assessorato alla sanità, Bolzano, via Crispi, 9, entro e non oltre le ore 12 del 30 marzo 1979 la domanda di ammissione al concorso redatta su carta bollata.

(441)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 516 dell'11 luglio 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1976;

Visto il proprio decreto n. 338 del 19 maggio 1978, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 638 dell'11 settembre 1978, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola novantanove candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1976:

1.	Vitali Gianfranco	punti 68,770
2.	Leonardi Vittorio	» 62,050
3.	Magri Lorenzo	» 61,910
4.	Berto Artos	» 59,880
5.	Morini Pietro	» 54,690
6.	Zucchi Lorenzo	» 53,800
7.	Zaccarini Dante	» 51,775
8.	Rossi Renato	» 48,605
9.	Pasin Girolamo	» 48,000
10.	Cassi Paolo	» 47,125
11.	Cuppini Albertina	» 45,870
12.	Villani Sergio	» 45,220
13.	Costradi Gianfranco	» 42,475
14.	Brizzi Stefano	» 40,845
15.	Bortesi Antonio	» 40,315
16.	Barani Antonio	» 40,000
17.	Bandini Paolo	» 39,790
18.	Berton Giuliano	» 39,500
19.	Bolsi Daniele	» 38,290
20.	Cresci Luigi	» 38,255
21.	Ghiraduzzi Paolo	» 38,200
22.	Gallani Stefano	» 38,070
23.	Mantovani Ernesto	» 38,000
24.	Rossi Pierluigi	» 37,570
25.	Ferrari William	» 37,500
26.	Caborni Mario	» 37,000
27.	Tamani Alessandro	» 37,000
28.	Carolfi Piero	» 37,000
29.	Baruzzi Paolo	» 37,000
30.	Prandi Antonio	» 36,500
31.	Dazzi Giorgio	» 36,000
32.	Carrara Tonino	» 36,000
33.	Ferrazzi Alberto	» 36,000
34.	Prandi Nunzio	» 35,000
35.	Uccelli Vito Andrea	» 35,000
36.	Prato Stefano	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 22 dicembre 1978

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 848 del 22 dicembre 1978, con il con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma alla data del 30 novembre 1976;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Vitali Gianfranco: Langhirano;
2) Leonardi Vittorio: consorzio veterinario Bedonia, Compiano e Tornolo;
3) Magri Lorenzo: Sala Baganza;
4) Berto Artos: Fornovo Taro;
5) Morini Pietro: Colorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 22 dicembre 1978

(141) *Il veterinario provinciale*: ZANACCA

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(104/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto cardioreumatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardioreumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(105/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(96/S)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Osimo (Ancona).

(98/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(92/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(93/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto fisiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto fisiatra (al momento assegnato alla divisione di geriatria e per lungodegenti).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(94/S)

OSPEDALE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(100/S)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso ad un posto di primario di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza).

(107/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia plastica e ustioni

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di chirurgia plastica e ustioni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(95/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(102/S)

OSPEDALE DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto e un posto di assistente medico;
due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(103/S)

OSPEDALE CIVILE « L. CAPPELLI » DI MERCATO SARACENO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mercato Saraceno (Forlì).

(109/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palermo.

(110/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(106/S)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(97/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1978, n. **41**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale del 17 aprile 1978, n. 20: « Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 20 « Assunzione dei centri di servizi culturali e sociali » è sostituito dal seguente:

« Dal 1° gennaio 1978 le funzioni di amministrazione, gestione e controllo dei centri vengono assunte direttamente dalla Regione attraverso i suoi organi fino alla data in cui il consiglio regionale definirà, con legge organica di cui all'art. 1, la materia da delegare agli enti locali, e comunque entro il 31 dicembre 1978 ».

Art. 2.

Il termine del 30 giugno 1978 relativo alla scadenza contrattuale, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, è prorogato fino alla data in cui il consiglio regionale avrà definito, con legge organica, la materia da delegare agli enti locali, nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente.

Il beneficio di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 20 del 17 aprile 1978, è esteso, altresì, al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976 assunto dal comune di Bari con deliberazioni esecutive ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio presso il centro di servizi culturali Picone-Poggiofranco, gestito dal comune di Bari, convenzionato con la Regione.

Art. 3.

La spesa riveniente dalla presente legge farà carico al capitolo 292 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 1° settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1978, n. **42**.

Seconda variazione di previsione della spesa del bilancio della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1978, n. **43**.

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1978, n. **44**.

Quarta variazione di previsione della spesa del bilancio della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. **45**.

Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato nazionale ed internazionale dell'immagine turistica della Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale l'immagine turistica della Puglia, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'attuazione nel corso del 1978 di una campagna promozionale straordinaria.

Art. 2.

In relazione alle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la competente commissione consiliare permanente, approverà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.

In questo quadro, detratti i costi di produzione del materiale editoriale per un importo non inferiore a lire 20 milioni, il rimanente fondo dovrà essere destinato per almeno il 30 % al mercato nazionale, con dosati impieghi per la pubblicità inserzionistica, redazionale e documentaristica, per l'attivazione di una équipe di promotori che visitino gli intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei maggiori insediamenti urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare ampio rilievo e particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere sociale che prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno cinquanta persone in esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa stagione, con preferenza per le mete del Salento.

Il residuo fondo sarà destinato per potenziare le iniziative che la Regione ha già assunto nei Paesi europei maggiori tributari del flusso turistico verso la Puglia.

Particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai *tour operators* internazionali e ai giornalisti delle maggiori testate europee che si interessano di turismo.

A scopo promozionale per gli operatori ed i giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare viaggi gratuiti a carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e dimostrare che la tempestività del recupero della « Cavtat » non ha minimamente intaccato la validità dell'offerta turistica.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento valgono le norme di carattere generale e particolare di cui all'art. 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di L 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la imputazione al cap. 349 del fondo globale.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento:

Cap. 257-*bis* (c.n.i.). — Campagna promozionale straordinaria per il rilancio sul mercato, ecc.:

Stanziamento competenza	Stanziamento cassa
—	—
L. 200.000.000	L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 349. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione:

Stanziamento competenza	Stanziamento cassa
—	—
L. 200.000.000	L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. **46**.

Interventi a sostegno di iniziative e manifestazioni per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile nell'ambito del territorio regionale, promuove e sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Requisiti delle iniziative per la concessione dei contributi

Le iniziative per le quali si richiede il contributo regionale di cui al successivo art. 5 devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del turismo sociale o giovanile, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore delle seguenti iniziative:

a) servizi ricettivi e igienico-sanitari presso i campeggi, case per ferie, ostelli per la gioventù e villaggi turistici non classificati alberghieri; nonchè opere complementari alle anzidette attività turistiche, sistemazione di spiagge libere e parchi attrezzati per il tempo libero, quando gli esercizi sono gestiti da enti pubblici, associazioni per il tempo libero ed enti turistici sociali, senza scopo di lucro;

b) soggiorni per vacanze gratuitamente riservati ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani purchè residenti in altre regioni, ovvero riservati ai medesimi ospiti verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti. In entrambi i casi è richiesto che i soggiorni siano concessi a condizioni di reciprocità tra gli enti e gli organismi interessati;

c) manifestazioni ed iniziative di richiamo e di incentivazione dirette a favorire lo sviluppo del turismo sociale e giovanile e del turismo scolastico, con preferenza per quelle che trovano svolgimento presso le strutture ricettive di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 3.

Soggetti ammessi ai contributi

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge:

a) gli enti pubblici territoriali ed istituzionali;

b) gli enti e le associazioni di provata capacità ed esperienza che, senza scopo di lucro, esercitino o intendano esercitare attività di turismo sociale o giovanile.

Art. 4.

Specificazione degli interventi

I contributi della presente legge possono essere destinati:

a) per sostenere, in generale, le iniziative di cui al precedente art. 2;

b) per singole spese necessarie allo svolgimento di dette iniziative, quali l'affitto di immobili, l'acquisto o il noleggio di attrezzature, di arredi e di mezzi di trasporto;

c) per dotare le strutture ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all'iniziativa programmata e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.

Art. 5.

Misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* nella misura massima del 50 % delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di L. 10.000.000 per ciascuna iniziativa ammessa per gli enti e le associazioni di cui al secondo comma dell'art. 3.

Per le iniziative degli enti pubblici territoriali ed istituzionali, la misura massima delle spese ritenute ammissibili è elevata al 75 %, e comunque sino ad un massimo di contributo di L. 20.000.000.

Art. 6.

Domande per i contributi

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all'assessorato regionale al turismo e devono essere corredate:

1) per le iniziative di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, quando concernono strutture ricettive già esistenti:

a) di idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione;

b) del progetto o del programma di massima dell'iniziativa;

c) di una dettagliata relazione sull'attività turistica svolta nei due anni precedenti, con la precisazione degli arrivi e delle presenze degli ospiti;

d) dei dati riepilogativi dei consuntivi di gestione;

quando concernono nuove strutture ricettive:

a) dell'atto deliberativo dell'ente o dell'associazione circa l'assunzione dell'iniziativa;

b) di idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell'ubicazione prescelta;

c) del progetto di massima o del programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e della loro destinazione, con la precisazione della capacità ricettiva;

d) del preventivo di spesa;

e) del piano finanziario;

f) del piano economico di gestione;

2) per le iniziative e manifestazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2:

a) del programma di attività;

b) del piano finanziario con l'indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;

c) di una relazione illustrativa sui contenuti e le finalità della manifestazione o dell'iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

Le domande concernenti iniziative promosse dai soggetti di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 vanno corredate del parere dei comuni competenti per territorio.

Sono ammesse le domande per le attività da realizzare direttamente dall'ente richiedente. L'ente beneficiario assume la diretta responsabilità per la corretta gestione e la effettiva destinazione del contributo alle finalità per le quali esso risulta concesso.

Art. 7.

Concessione dei contributi

La giunta regionale delibera, previo parere della commissione consiliare competente, la concessione dei contributi sulla base delle domande presentate, con particolare riferimento alla importanza turistica della zona interessata, ai riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri, alle caratteristiche gestionali degli impianti ed alle tariffe praticate.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio.

Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per ottenere l'erogazione dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 gli enti e gli organismi interessati, entro trenta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione devono presentare all'assessore regionale al turismo una relazione illustrativa allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all'importo del contributo concesso.

Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l'erogazione dei contributi è affidata all'assessore regionale al turismo.

Art. 8.

Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art. 6 devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi di cui all'art. 5 sarà effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1978, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000, che viene assegnato al cap. 286 « Contributi *una tantum* a favore di enti che svolgono attività per incrementare il movimento turistico, sociale e giovanile ».

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo — sia in termini di competenza che in termini di cassa — dal cap. 349-518 « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziaro 1978, con una dotazione di L. 38.830.000.000. Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. 47.

Interventi per l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, allo scopo di assicurare ai giovani un contributo alla soluzione del grave problema della disoccupazione giovanile, si assume l'onere della spesa relativa all'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature occorrenti per l'attuazione dei progetti speciali previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1978, l'amministrazione regionale fa fronte con prelevamenti di pari importo del fondo di cui al cap. 349 del bilancio 1978.

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa:

Variazione in aumento:

Cap. 344. — Provvedimenti per l'occupazione giovanile - spese per la realizzazione dei progetti speciali legge 1° giugno 1977, n. 285 . . . . L. 1.000.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 349. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione — n. 534 dell'allegato n. 7 al bilancio 1978 — spese per l'acquisto o leasing del materiale e delle attrezzature per realizzare i progetti speciali previsti dalla legge n. 285/1977 L. 1.000.000.000

Art. 4.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. 48.

Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il programma regionale di sviluppo agricolo predisposto per l'anno 1978 dalla Regione in applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è integrato nei settori della zootecnia, forestazione, irrigazione, colture mediterranee, colture industriali, terreni collinari e montani attraverso gli interventi di cui ai successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.

Gli interventi nel settore della zootecnica riguardano la realizzazione delle opere di cui all'art 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.

Art. 3.

Gli interventi nel settore della forestazione riguardano:

a) rimboschimento e ricostituzione boschiva sui perimetri dei bacini montani e sui comprensori di politica montana;

b) rimboschimento dei terreni nudi e ricostituzione delle foreste danneggiate da incendi o altre cause;

c) prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

d) costituzione di servizi antincendio boschivi.

Art. 4.

Gli interventi nel settore della irrigazione riguardano la realizzazione delle opere di cui all'annessa tabella *A*, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 5.

Gli interventi nel settore delle colture mediterranee riguardano:

a) ammodernamento strutturale dei mandorleti esistenti;

b) realizzazione di nuovi impianti mandorlicoli razionali;

c) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura mandorlicola.

Art. 6.

Gli interventi nel settore delle colture industriali riguardano l'incentivazione, la ristrutturazione e lo sviluppo delle colture bieticola e tabacchicola.

Per quanto riguarda la coltura bieticola, gli interventi riguardano in particolare:

a) azioni organiche di lotta fitosanitaria svolte dai produttori associati;

b) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;

c) azioni di assistenza economica ai produttori associati in ordine ai maggiori costi sostenuti per il trasporto della produzione fuori della Regione.

Per quanto riguarda la coltura tabacchicola, gli interventi riguardano in particolare:

a) azioni sperimentali di seminagione svolte dai produttori singoli o associati;

b) azioni organiche di lotta fitosanitaria svolte dai produttori associati;

c) attuazione di opere minori irrigue e aziendali finalizzate allo sviluppo della coltura;

d) potenziamento delle strutture cooperative.

Art. 7.

Gli interventi nel settore dei terreni collinari e montani riguardano azioni e opere finalizzate a:

a) manutenzione straordinaria e ripristino della rete viaria esistente, al servizio degli insediamenti sparsi;

b) elettrificazione rurale, con priorità agli allacciamenti agli insediamenti ad indirizzo pastorale-zootecnico, anche se sparsi;

c) riattamento di cisterne pubbliche, nonché captazione ed utilizzo delle acque di sorgente o di altre risorse idriche a scopo plurimo;

d) ammodernamento delle strutture aziendali e sviluppo delle produzioni zootecniche, nonché degli insediamenti in campagna, ivi compresi i servizi civili;

e) indagini e studi di carattere socio-economico tendenti ad acquisire elementi conoscitivi in ordine alla individuazione delle risorse offerte dal territorio ed alla loro utilizzazione.

Art. 8.

La Regione attua interventi, ai sensi della normativa vigente, nei seguenti campi:

a) credito;

b) assistenza tecnica ed economica alla cooperazione tramite l'ERSAP;

c) miglioramento fondiario;

d) bonifica integrale.

Art. 9.

Gli impegni di spesa sugli stanziamenti recati dalla presente legge per gli interventi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, sono subordinati all'adozione da parte del consiglio regionale di appositi programmi, predisposti di norma dalla giunta regionale.

Per gli interventi di cui al precedente art. 7, la predisposizione dei programmi è affidata alle comunità montane operanti nella Regione. A tal fine, lo stanziamento corrispondente recato dalla presente legge è ripartito fra le comunità montane, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base dei parametri di cui all'art. 10-*bis* della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9.

Per le provvidenze finanziarie recate dalla presente legge si applicano le norme di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 10.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 1978 la spesa di complessivi 35,638 miliardi di lire, ripartita come segue:

lire 3,000 miliardi sul cap. 198, per gli interventi di cui al precedente art. 2;

lire 0,600 miliardi sul cap. 100, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto *a*);

lire 0,050 miliardi sul cap. 101, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto *b*);

lire 0,209 miliardi sul cap. 247, per gli interventi di cui al precedente art. 3 - punto *c*);

lire 0,100 miliardi sul cap. 263, per gl interventi di cui al precedente art. 3 - punto *d*);

lire 8,338 miliardi sul cap. 224, per gli interventi di cui al precedente art. 4 - punti *A*/*B*/*C* della allegata tabella *A*;

lire 0,662 miliardi sul cap. 227, per gli interventi di cui al precedente art. 4 - punto *D* della allegata tabella *A*;

lire 0,400 miliardi sul cap. 195, per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punti *a*) e *b*);

lire 0,148 miliardi sul cap. 225 per gli interventi di cui al precedente art. 5 - punto *c*);

lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto *a*);

lire 0,700 miliardi sul cap. 225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto *b*);

lire 0,900 miliardi sul capitolo di nuova istituzione « Finanziamento all'ERSAP per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dell'art. 3, lettere *h*) ed *l*), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 », per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 2 - punto *c*);

lire 0,300 miliardi sul cap. 18, per gli interventi di cui all'art. 6 - comma 3 - punto *a*);

lire 0,200 miliardi sul cap. 191, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto *b*);

lire 0,300 miliardi sul cap. 225, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto *c*);

lire 0,200 miliardi sul cap. 228 e lire 0,800 miliardi sul cap. 241, per gli interventi di cui al precedente art. 6 - comma 3 - punto *d*);

lire 8,000 miliardi sul cap. 81, per gli interventi di cui al precedente art. 7;

lire 1,006 miliardi sul cap. 185, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto *a*);

lire 5,525 miliardi sul capitolo di nuova istituzione « Finanziamento all'ERSAP, per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dell'art. 3, lettere *h*) ed *l*), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 », per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto *b*);

lire 2,000 miliardi sul cap. 230, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto *c*);

lire 2,000 miliardi sul cap. 141, per gli interventi di cui al precedente art. 8 - punto *d*).

Art. 11.

Per conseguire quanto disposto nella presente legge, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

A) Parte entrata

Previsione in diminuzione (*competenza e cassa*):	(miliardi di lire)
Cap. 10. — Assegnazione di fondi dallo Stato per l'attuazione del programma di intervento straordinario in agricoltura, legge n. 403/77	— 7,740

B) Parte spesa

Stanziamenti in diminuzione (*competenza e cassa*):	
Cap. 220. — Contributi in c/capitale per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali - art. 17 legge 27 ottobre 1966, n. 910	2,000
Cap. 221. — Contributi in c/capitale per la costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali - legge n. 78/74	1,000
Cap. 222. — Contributi in c/capitale per lo sviluppo e il potenziamento delle elettrificazioni rurali - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 - legge n. 183/76, art. 7, lettera *a*)	1,000
Cap. 226. — Spese per la realizzazione a totale carico della Regione di impianti per la conservazione, etc. . .	1,000
Cap. 227. — Concessione di contributi in c/capitale per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario incluse nei programmi, etc..	2,463
Cap. 230. — Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di miglioramento fondiario, etc.	1,000
Cap. 241. — Concessione di contributi in c/capitale nelle spese per la realizzazione, etc..	1,200
Cap. 352. — Finanziamento ai sensi dell'art. 7 lettere *A*, *B* e *C* della legge 2 maggio 1976, n. 183	32,253
Totale . . .	41,916

Stanziamenti in aumento (*competenza e cassa*):	
Cap. 18. — Spese e contributi ad enti ed altri soggetti per studi, indagini e ricerche anche sperimentali nel campo dell'agricoltura	0,300

	(miliardi di lire)
Cap. 81. — Assegnazione alle comunità montane ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge regionale n. 9/72 per l'attuazione di programmi relativi agli interventi previsti nel programma regionale di settore «Utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani» .	— 8,000
Cap. 100. — Spese per l'attuazione degli interventi di rimboschimento e ricostituzione boschiva, etc. .	0,600
Cap. 101. — Contributi per il rimboschimento dei terreni nudi, etc.	0,050
Cap. 141. — Esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale	2,000
Cap. 185. — Concessione prestiti a tasso agevolato a favore di imprenditori, etc.	1,006
Cap. 191. — Spese e contributi per la difesa fitosanitaria, etc.	0,400
Cap. 195. — Contributi in c/capitale a favore di produttori agricoli, singoli o associati, etc.	0,400
Cap. 198. — Contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, etc.	3,000
Cap. 224. — Interventi promossi da consorzi ed enti, per il finanziamento di opere irrigue, sistemazioni idrauliche e reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, nonché i lavori di esecuzione, completamento, adeguamento e ripristino degli impianti irrigui consortili .	8,338
Cap. 225. — Contributi per la esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione - art. 2 legge 2 marzo 1974, n. 78 .	1,148
Cap. 228. — Concorso regionale negli interessi per i mutui integrativi contratti per l'esecuzione di opere di trasformazione, etc.	0,200
Cap. 230. — Concessione di contributi per la costruzione di fabbricati aziendali e per opere di miglioramento fondiario, etc. .	2,000
Cap. 247. — Spese per l'attuazione di iniziative atte alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi - legge regionale n. 25 del 18 luglio 1974 .	0,209
Cap. 263. — Spese per la costituzione del servizio antincendi boschivi	0,100
c.n.i. — Finanziamento all'ERSAP per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione, ai sensi dell'art. 3, lettere *h*) ed *l*), della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32	6,425
Totale .	34,176
Riepilogo (competenza e cassa):	
Variazioni in diminuzione - parte entrata .	7,740
Variazioni in diminuzione - parte spesa .	41,916
Variazioni in aumento - parte spesa	34,176
	7,740

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1978

ROTOLO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1978, n. 49.
Provvidenze per le manifestazioni turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito del territorio regionale, possono essere concessi contributi nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Requisiti per la concessione dei contributi

Le iniziative e le manifestazioni ammesse al contributo regionale devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore di manifestazioni e spettacoli d'interesse turistico e di ogni altra iniziativa che contribuisca alla valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri nella località, anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno regionale.

Art. 3.

Soggetti ammessi ai contributi

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge gli enti pubblici o di diritto pubblico che promuovano e realizzino le iniziative di cui all'art. 2, anche se con la collaborazione di altri enti o associazioni interessati al turismo.

Art. 4.

Misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi *una tantum* nella misura del 50 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande relative ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all'assessorato regionale al turismo e devono essere corredate:

a) della relazione illustrativa sulla manifestazione o iniziativa programmata, da cui possano essere desunte le caratteristiche e le finalità indicate all'art. 2;

b) del piano di spesa relativo, con l'indicazione delle entrate previste per contributi di enti locali o per proventi di gestione, e del contributo richiesto alla Regione ai sensi della presente legge;

c) del parere del comune interessato all'iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

Art. 6.

Concessione dei contributi

La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente sul progetto di attribuzione dei contributi, delibera la concessione dei contributi stessi sulla base delle domande presentate e tenendo conto dell'importanza turistica della zona interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio. Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per l'erogazione dei contributi, gli enti interessati devono presentare all'assessorato regionale al turismo entro trenta giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione una relazione illustrativa sullo svolgimento della stessa, allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all'importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l'erogazione dei contributi è affidata all'assessorato regionale al turismo.

Art. 7.

Norme transitorie

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art. 5 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le quali è valido il parere dello E.P.T.

La concessione dei contributi di cui all'art. 6 sarà effettuata entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, lo stanziamento di L. 550.000.000 che viene assegnato al cap. 284 « Contributi a favore di enti pubblici per iniziative che interessano il movimento turistico ».

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo — sia in termini di competenza che in termini di cassa — dal cap. 349 « Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, con una dotazione di L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

La presente legge ha validità sino alla approvazione della normativa organica sull'assetto istituzionale del turismo periferico e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 4 settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1978, n. **50.**

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 5 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti e luoghi di lavoro ai sensi della lettera *C*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972.

Garantisce, altresì, il coordinamento degli interventi d'intesa con i comuni singoli o associati o le comunità montane.

Art. 2.

La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi e per i fini di cui all'art. 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300, attraverso:

a) la raccolta sistematica e la elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dei diversi ambienti di lavoro che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni sindacali;

b) la promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali ai fini dello accertamento delle situazioni pregiudizievoli dello stato di salute dei lavoratori;

c) la predisposizione e l'aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per ogni attività produttiva a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che tenga conto dei procedimenti tecnologici utilizzati e delle sostanze impiegate, le cui descrizioni ed indicazioni dettagliate le aziende sono tenute a fornire;

d) la predisposizione e la effettuazione di indagini sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sulle radiazioni, temperatura, umidità, areazione, polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro nonché su ogni altro elemento di effettiva o potenziale nocività;

e) l'organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

f) l'istituzione, compilazione, aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonchè dei libretti sanitari e di rischio per i singoli lavoratori.

Gli interventi devono avere di regola carattere di interdisciplinarietà al fine di garantire la loro completezza.

I risultati delle indagini di cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione delle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 3.

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 2, è istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal consiglio regionale, sulla base di proposte programmatiche formulate dal comitato consultivo regionale di sanità integrato come segue:

il direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Bari o suo delegato;

tre componenti designati dalle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;

un componente designato dalla associazione regionale degli industriali;

due componenti designati dalle associazioni regionali dei coltivatori diretti più rappresentative;

due componenti designati dalle associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;

un rappresentante di ciascun comune capoluogo di provincia;

un direttore del reparto chimico dei lavoratori provinciali in igiene e profilassi designato dall'ordine regionale dei chimici;

un rappresentante della facoltà di ingegneria dell'Università di Bari esperto in « sicurezza del lavoro » designato dal consiglio di facoltà.

Il presidente del suddetto comitato può far intervenire, con voto consultivo, esperti in materia attinenti a problemi specifici.

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione.

Per il funzionamento del comitato consultivo regionale di sanità integrato è necessaria l'avvenuta designazione di almeno la metà dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del comitato consultivo regionale di sanità.

Art. 4.

Le funzioni di cui al precedente art. 2 sono assegnate ai comuni singoli o associati o alle comunità montane.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni, di centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed esperti del settore, nonchè del proprio personale, delle proprie strutture e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Per assicurare l'assolvimento puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, devono annoverare tra il proprio personale le seguenti figure professionali:

1) sanitari specialisti in medicina del lavoro e laureati in chimica, biologia e fisica;

2) periti industriali con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5.

Qualora dalle indagini compiute emerga l'esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva, gli enti di cui al precedente art. 4, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocività o di pericolosità assegnando un termine alle aziende interessate.

In caso di inadempienza l'ente informa il comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi ispettivi le situazioni di cui sopra.

Per la determinazione dei limiti massimi accettabili, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti vigenti in materia emanati dagli organi statali.

In carenza di legislazione statale si farà riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinati chimici e particolari negli ambienti di lavoro deliberata dalla giunta regionale, su proposta del comitato di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Gli enti interessati, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla giunta regionale ed al comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni espletate.

L'assessorato alla sanità effettua la vigilanza sull'espletamento delle funzioni svolte ai sensi del precedente art. 4, verificando l'attuazione delle direttive emanate dal consiglio regionale.

Art. 7.

In caso di ritardo od omissioni nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni espletate, la giunta regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine fissato per l'adempimento, si sostituisce all'ente nell'emanazione del singolo atto.

Art. 8.

Al fine di assicurare una più completa tutela della salute dei lavoratori, il consiglio regionale programma una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente art. 2, lettera *c*).

All'istituzione dei centri di medicina del lavoro si provvede ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.

La giunta regionale è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati, enti ed aziende, finalizzati all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di cui alla presente legge.

In conseguenza la giunta regionale è autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale sia in entrata che in uscita istituendo, ove occorra, nuovi capitoli.

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, è soppressa.

Art. 9.

La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui al precedente art. 4 per espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma tecnico e finanziario degli interventi nonchè la struttura ed il personale da impegnarsi nell'attività.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e sentito il comitato consultivo di cui al precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base delle scelte programmatiche che intende privilegiare.

La ripartizione dei contributi viene effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

Unitamente alla domanda di concessione del contributo è fatto obbligo alle amministrazioni interessate di presentare una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente e i risultati conseguenti.

Nessun contributo può essere erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti in L. 1.000.000.000, si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte II dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1978 all'oggetto: « Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro ».

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

	Bilancio di competenza	Bilancio di cassa
Variazioni in aumento:	—	—
Cap. 167-*ter* (di nuova istituzione). — Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro .	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000
Variazioni in diminuzione:	—	—
Cap. 349. — Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (507)	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Per gli oneri relativi agli anni 1979 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale del 30 maggio 1977, n. 17, « Norme sulla contabilità regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 settembre 1978

ROTOLO

(10265)

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1978, n. 51.

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del 7 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, si osservano le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nella materia stessa, in quanto applicabili salvo quanto risulti modificato con la presente legge.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano dei cantieri per l'esercizio 1978.

I fondi destinati all'istituzione dei cantieri sono ripartiti tra le province in relazione al tasso di disoccupazione provinciale.

I piani provinciali sono predisposti tenendo conto dello stato di disoccupazione esistente nei vari comuni.

Art. 3.

L'istituzione ed il finanziamento dei cantieri sono disposti con decreto del presidente della giunta o dell'assessore al lavoro, cooperazione e servizi sociali, se delegato, previa approvazione in linea tecnica dei relativi progetti da parte degli uffici di cui al successivo articolo.

Art. 4.

Restano ferme le attribuzioni di competenza degli uffici del genio civile, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali forestali.

L'assessore al lavoro, nello svolgimento dell'attività di competenza, si avvarrà, ove necessario, della collaborazione dell'assessorato ai lavori pubblici e dell'assessorato all'agricoltura.

Art. 5.

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'ente gestore all'apertura del cantiere un acconto pari all'80 % del contributo a carico della Regione. Il saldo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale da parte dell'assessorato al bilancio.

Art. 6.

Norma transitoria

La giunta regionale è autorizzata, limitatamente all'anno 1978, a istituire e finanziare cantieri in quei comuni che si trovano in gravi situazioni di tensione sociale a causa della disoccupazione, prescindendo dalla redazione dei piani provinciali, entro i limiti dello stanziamento disponibile.

Art. 7.

Il cap. 308 « Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni e art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del

24 luglio 1977» iscritto per memoria nel bilancio di previsione 1978 è dotato di uno stanziamento pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, parte II spesa, è introdotta la seguente variazione:

Variazione in aumento:	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
	—	—
Cap. 308. — Cantieri di lavoro e cantieri scuola di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949 e successive modificazioni e art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 . .	L. 400.000.000	L. 400.000.000

Variazione in diminuzione:	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
	—	—
Cap. 343. — Provvidenze in favore degli emigrati, leggi regionali 12 novembre 1974, n. 37 e 5 febbraio 1975, n. 19 . .	L. 400.000.000	L. 400.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 settembre 1978

ROTOLO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1978, n. 52.

Contributo straordinario alle scuole medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976-77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 7 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione stanzia un fondo di L. 500.000.000 in favore delle scuole medie dell'obbligo operanti nel territorio regionale.

Esso sarà attribuito alle scuole suddette in ragione degli impegni assunti dai consigli di istituto per l'acquisto di libri e sussidi didattici ad uso individuale e collettivo per l'anno scolastico 1976-77.

Art. 2.

La giunta regionale sentita la commissione competente, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola tenendo conto della popolazione scolastica, del numero degli alunni che non hanno beneficiato della legge regionale n. 17 del 27 dicembre 1972 nonché delle condizioni socio-economiche del bacino di utenza.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato nella misura di L. 500.000.000 si farà fronte mediante imputazione al cap. 289 «Interventi per le scuole medie di 1° grado» del bilancio per l'esercizio 1978 approvato con la legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978 il cui stanziamento viene aumentato di L. 500.000.000 con prelevamento dal cap. 349 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» di pari importo, sia per quanto attiene la cassa sia per la competenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 settembre 1978

ROTOLO

(10266)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 settembre 1978, n. 55.

Rifinanziamento per l'esercizio finanziario 1978 e modifiche alla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, concernente il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, relativa al finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio degli ospedali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di lire 500 milioni in termini di cassa.

Tale somma viene iscritta nel cap. 207253 concernente le spese per il finanziamento delle opere di ammodernamento, ristrutturazione ed adattamento edilizio che si rendano indispensabili per la funzionalità degli ospedali.

All'onere relativo si provvede riducendo di pari importo il cap. 207250, concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, delle somme, rispettivamente, di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di lire 500 milioni in termini di cassa.

In conseguenza delle suddette variazioni si provvederà ad apportare le corrispondenti modificazioni al bilancio pluriennale 1978-81, area progettuale 0300.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto alla quantificazione delle spese occorrenti mediante leggi di bilancio.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, viene così modificato:

«La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, a ripartire tra gli enti ospedalieri i fondi indicati nel precedente art. 1, per il finanziamento delle opere di cui alla presente legge, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria di cui all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, ed in base alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali».

Art. 3.

Il primo e sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono così modificati:

Primo comma: «I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessorato ai lavori pubblici di intesa con l'assessorato alla sanità»;

Sesto comma: «L'erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all'essessorato ai lavoro pubblici e corredata della documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori».

Art. 4.

Gli articoli 2 e 7 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono soppressi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 18 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1978.

(9955)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **57.**

Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio pluriennale 1978-81 e al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **58.**

Norme sulla soppressione dei consorzi tutela pesca operanti nell'ambito della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consorzio lombardo tutela pesca, con sede in Milano, e il consorzio obbligatorio tutela pesca nelle province di Como e Sondrio, con sede in Como, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 13 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, e le relative funzioni amministrative sono attribuite, in pari data, alle province.

Art. 2.

Con decreto del presidente della giunta regionale i patrimoni mobiliari ed immobiliari, ove esistano, dei consorzi di cui al precedente art. 1, già destinati alla loro attività istituzionale, sono trasferiti alle amministrazioni provinciali nel cui territorio sono situati.

Il relativo personale, in attesa degli adempimenti di cui ai successivi articoli, è messo immediatamente a disposizione degli enti destinatari.

Alle amministrazioni provinciali sono trasferiti i rapporti giuridici facenti capo a consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'individuazione dei rapporti giuridici di cui al precedente comma e dei patrimoni mobiliari e immobiliari è effettuata da un commissario liquidatore nominato per ogni consorzio dal presidente della giunta regionale alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Il personale di vigilanza guardiapesca dipendente dai consorzi di cui al precedente art. 1 con rapporto continuativo di impiego, in servizio alla data del 1° giugno 1978, è trasferito alle amministrazioni provinciali nel cui territorio presta servizio alla data di soppressione dei consorzi medesimi per un contingente massimo complessivo di 14 unità.

L'immissione nei ruoli, anche transitori, delle amministrazioni provinciali è subordinata alla presentazione di domanda da parte degli interessati che devono produrla entro trenta giorni dalla data di soppressione dei consorzi, a pena di decadenza.

Al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale, anche mediante il riconoscimento delle anzianità maturate nell'ente di provenienza, non inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, nonchè la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.

Il consiglio regionale, nel riparto annuale dei fondi iscritti a bilancio sotto la denominazione « Contributi alle amministrazioni provinciali, ai consorzi per l'incremento e la tutela della pesca, alla F.I.P.S. ed alle associazioni cooperative di categoria », assegna alle amministrazioni provinciali i necessari fondi comprensivi anche degli oneri per il trattamento economico del personale di vigilanza, proveniente dai consorzi soppressi, trasferito presso di esse a seguito della presente legge.

Art. 4.

Il personale amministrativo dipendente dai consorzi di cui al precedente art. 1, con rapporto continuativo di impiego, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere immesso nel ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — per un contingente massimo di 14 unità, di cui uno nella qualifica VI, otto nella qualifica V, cinque nella qualifica III, secondo le modalità previste dai successivi commi.

L'immissione è subordinata al superamento di una prova di idoneità definita con deliberazione della giunta regionale ed esperita dal consiglio del personale integrato da un impiegato regionale esperto nominato dalla giunta regionale.

Gli interessati devono produrre domanda di ammissione alle prove, allegando il titolo di studio posseduto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. Possono partecipare alle prove della qualifica VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea, per la qualifica V coloro che sono in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, per la qualifica III coloro che sono in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo.

I candidati che superano le prove sono nominati con le modalità dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1973, numero 48, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in soprannumero rispetto ai contingenti delle singole qualifiche purchè nei limiti della dotazione complessiva del ruolo organico del personale della giunta regionale. L'inquadramento decorre, nel caso di superamento delle prove, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Al personale inquadrato a norma del precedente art. 4, viene riconosciuto, nella qualifica di inquadramento, ai fini della progressione economica di cui all'art. 39 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio prestato nell'ente di provenienza e, precedentemente, in enti pubblici con i criteri indicati nella tabella *B* allegata alla richiamata legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 6.

Il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge, risultano così modificati:

Ruolo del personale della giunta:

a) amministrazione generale:

qualifica 1ª	n.	37
qualifica 2ª	»	123
qualifica 3ª	»	319
qualifica 4ª	»	501
qualifica 5ª	»	659
qualifica 6ª	»	548
qualifica 7ª	»	239
qualifica 8ª	»	100
Totale	n.	2.526

b) docenti della formazione professionale:

qualifica 5ª	n.	407
qualifica 6ª	»	180
Totale	n.	587

Dotazione organica complessiva del personale della giunta regionale n. 3.113.

Art. 7.

Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'art. 4 della presente legge già considerati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, si provvede con i fondi stanziati sui capitoli relativi a « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale nonchè a quelli concernenti il compenso per lavoro straordinario e per rimborso spese ed indennità di missione ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1978

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 settembre 1978, *prot. n.* 22302/9607.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 59.

Interventi straordinari per il riassetto dell'Oltrepo Pavese.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lombardia provvede al riassetto territoriale e socio-economico dell'Oltrepò Pavese, compromesso da eccezionali dissesti idro-geologici, mediante un progetto straordinario di interventi da effettuarsi nelle zone individuate con decreto del presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2.

Art. 2.

Il progetto straordinario di cui al precedente art. 1 si articola:

A) in un piano di riassetto globale del territorio avente i contenuti previsti dall'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e redatto sulla base dello studio e dell'analisi delle cause del dissesto, con particolare riguardo alle esigenze di riconversione delle colture agrarie;

B) in un programma operativo di interventi finanziari e di incentivazione finalizzati al ripristino ed allo sviluppo delle opere pubbliche, delle strutture abitative e produttive, nei settori agricolo, forestale, commerciale, turistico-alberghiero, artigianale, nonchè delle relative infrastrutture di servizio;

C) in un programma operativo di interventi finanziari destinati a reintegrare i danni subiti dalle popolazioni onde consentire alle stesse la permanenza sul territorio e l'esercizio delle proprie attività.

Art. 3.

Nell'ambito del programma operativo di cui ai punti *B*) e *C*) del precedente art. 2 e sulla base delle compatibilità che verranno via via accertate nel corso dell'elaborazione del piano di riassetto globale del territorio, l'ufficio speciale di cui al successivo art. 5 propone al presidente della giunta regionale l'esecuzione degli interventi prioritari da realizzarsi immediatamente in relazione alla necessità di prevenire e contenere ulteriori fenomeni di dissesto e di far fronte ai bisogni più urgenti delle popolazioni colpite.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, con imputazione della relativa spesa agli stanziamenti di cui al successivo art. 9, e sono comunicati alla commissione speciale di cui al successivo art. 7.

Per le opere relative agli interventi di cui al precedente comma, di importo inferiore a 800 milioni, non è richiesto il parere di alcun organo consultivo regionale.

L'ufficio speciale può altresì proporre l'adozione di misure urgenti di salvaguardia del territorio al presidente della giunta regionale che adotta, con decreto, i necessari provvedimenti, d'intesa con la commissione speciale di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Il piano di riassetto del territorio di cui al precedente articolo 2, lettera *A*), ha valore di variante degli strumenti urbanistici generali vigenti presso i comuni compresi nelle zone nelle quali si applica la presente legge; in assenza di tali strumenti ogni intervento sul territorio deve essere conforme alle previsioni del piano di riassetto del territorio.

I decreti del presidente della giunta regionale con i quali vengono disposti gli interventi per le opere da realizzare e le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 3, primo comma, hanno, ove occorra, efficacia di variante degli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la presidenza della giunta regionale un ufficio speciale con sede in Voghera, denominato ufficio speciale per l'Oltrepò Pavese, articolato in due sezioni alle quali competono rispettivamente:

1) lo studio e l'elaborazione del progetto straordinario;

2) l'esecuzione diretta degli interventi di competenza regionale previsti nel progetto e non affidati agli enti locali.

La sezione progettuale è formata da un gruppo di lavoro del quale fanno parte:

a) funzionari dei servizi tecnici della Regione anche decentrati in provincia di Pavia, dell'amministrazione provinciale di Pavia, della comunità montana dell'Oltrepò Pavese e dei comuni delle zone interessate;

b) esperti aventi particolare qualificazione nelle materie inerenti al progetto, anche estranei alle amministrazioni suddette.

La sezione progettuale può, all'occorrenza, avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica di enti, istituti ed aziende pubblici e privati, sulla base di convenzioni autorizzate dal presidente della giunta regionale.

Il conferimento degli incarichi agli esperti esterni ed agli enti, istituti ed aziende di cui al precedente comma, nonchè la stipulazione delle convenzioni eventualmente occorrenti, spetta al presidente della giunta regionale, osservate le disposizioni sostanziali di cui alla legge regionale n. 21/74 e sentita la commissione speciale di cui al successivo art. 7.

La sezione esecutiva è formata da impiegati dipendenti dalla Regione o comandati dagli enti locali delle zone interessate nonchè, all'occorrenza, da personale da assumersi ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

La composizione delle sezioni dell'ufficio speciale è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale; al coordinamento delle attività delle sezioni stesse provvede il presidente della giunta regionale.

I limiti di lavoro straordinario previsti dall'art. 42 della legge regionale n. 48/73 non si applicano agli impiegati regionali facenti parte dell'ufficio di cui al presente articolo.

Art. 6.

La direzione e la responsabilità dell'elaborazione e della attuazione del progetto straordinario competono al presidente della giunta regionale che si avvale, allo scopo di assicurare il coordinamento dell'azione regionale con le iniziative e le esigenze degli enti locali interessati, di un comitato del quale fanno parte i presidenti dell'amministrazione provinciale di Pavia, della comunità montana dell'Oltrepò Pavese e del comprensorio n. 24.

Tale comitato, presieduto e convocato dal presidente della giunta regionale, determina quali tra gli interventi previsti dal progetto debbano essere eseguiti dalla Regione o affidati agli enti locali.

Per i rapporti con lo stato in ordine agli interventi di sua competenza, si procede alle necessarie intese tramite il commissario del Governo.

Il presidente della giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della presente legge, anche se di competenza di altri organi regionali, salve le attribuzioni del consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale può delegare le funzioni attribuitegli dalla presente legge ad un componente della giunta stessa.

Art. 7.

Per l'esercizio delle funzioni indicate dall'art. 16 dello statuto regionale in relazione all'applicazione della presente legge, il consiglio regionale costituisce una commissione speciale.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di progetto straordinario di cui all'art. 1 della presente legge, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il consiglio provvede all'approvazione nei due mesi successivi.

Art. 9.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità dei capitoli 112204 e 113105 iscritti tra le spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 e dagli analoghi stanziamenti che saranno iscritti nel bilancio dei successivi esercizi.

Per l'esecuzione degli interventi straordinari previsti dallo art. 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di lire 4.000 milioni.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà a definire la quota di spesa per l'anno 1979.

Al finanziamento del maggior onere di cui al precedente secondo comma si provvede con quota delle disponibilità finanziarie derivanti dal disposto del successivo art. 10.

Art. 10.

Sono cancellate dal conto dei residui passivi per l'anno 1978, accertati dalla giunta regionale con delibera n. 16937, le seguenti somme stanziate e non impegnate relative ai sottoindicati capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa regionale degli esercizi 1975 e 1976:

cap. 265212, anno 1975, L. 1.377.634.077;
cap. 265212, anno 1976, L. 4.512.328.573.

La somma complessiva così determinata in L. 5.829.962.650 costituisce economia di spesa e di essa sarà tenuto conto nella determinazione del saldo finanziario relativo alla gestione del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 11.

Al titolo II, sezione VI, rubrica V dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1978 è apportata la seguente variazione:

è istituito il cap. 265220, cat. 8ª, con la denominazione: « Spese per l'esecuzione degli interventi urgenti di prevenzione e ripristino dei danni derivanti da eventi calamitosi nel territorio dell'Oltrepò Pavese » con la dotazione di lire 4.000 milioni.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articolo 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1978

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° settembre 1978, prot. n. 21302/9062.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. 60.

Concorso regionale per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di migliorare l'attuale situazione di transito per l'attraversamento del Po e dell'Adda, nel triennio 1978-80 concorre una tantum al finanziamento delle spese a carico delle amministrazioni provinciali interessate limitatamente ai seguenti importi:

lire 1.640 milioni per i lavori di sistemazione del ponte in ferro sul Po a Casei Gerola (Pavia);

lire 1.540 milioni per i lavori di completamento del ponte sul Po tra Ragazzola e S. Daniele (Cremona);

lire 660 milioni per i lavori di costruzione del ponte sull'Adda tra Crotta d'Adda e Maccastorna (Cremona);

– lire 660 milioni per i lavori di costruzione del ponte sullo Adda a Cavenago d'Adda (Milano).

Art. 2.

L'ente interessato, al fine di ottenere il concorso finanziario regionale, deve produrre al presidente della giunta regionale la delibera di approvazione del progetto esecutivo dalla quale risultino le modalità di copertura della spesa posta a carico dello ente nonchè la presumibile data di inizio dei lavori.

I progetti esecutivi non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge sono sottoposti al parere della commissione tecnico-amministrativa regionale.

Art. 3.

L'affidamento dei lavori relativi ai progetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, deve avvenire mediante licitazione privata o appalto-concorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24. L'erogazione dei fondi avviene in base a stati di avanzamento presentati dall'ente interessato e nei limiti degli stanziamenti di cui al precedente art. 1.

Alla prima richiesta di finanziamento l'ente deve allegare una copia autenticata del contratto e una copia del verbale di consegna dei lavori.

L'erogazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente se delegato.

Art. 4.

Negli importi di cui all'art. 1 si intende compresa una quota non inferiore al dieci per cento destinata a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri derivanti da aggiudicazione con offerta in aumento, da revisione dei prezzi contrattuali, da riserve dell'impresa e da lavori aggiuntivi occorrenti in dipendenza di errori previsionali.

Tale quota è erogata in unica soluzione ad intervenuta approvazione del certificato di collaudo, su presentazione dei necessari elaborati giustificativi da parte degli enti interessati.

Art. 5.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, ricevuti gli atti di contabilità finale, nomina il collaudatore e sulla base del certificato di collaudo, dispone l'erogazione del saldo sul concorso finanziario.

Art. 6.

Per l'esecuzione del programma di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni per il triennio 1978-80, di cui lire 1.500 milioni a carico del bilancio per l'esercizio 1978.

Al finanziamento dell'onere relativo al 1978 si provvede mediante la contrazione di mutui passivi. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad assumere con propria deliberazione, alle migliori condizioni di mercato finanziario, uno o più mutui per l'ammontare complessivo netto non superiore a lire 4.500 milioni con ammortamento a rate costanti semestrali posticipate comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso massimo del 15 % annuo, per una durata non superiore ad anni venticinque.

Copia delle deliberazioni di assunzione dei mutui dovrà essere trasmessa al presidente del consiglio regionale per presa d'atto del consiglio stesso.

Fermo restando quanto previsto, dall'art. 22, comma terzo, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la giunta regionale può differire la stipulazione dei contratti di mutuo in relazione alle effettive necessità di cassa della Regione.

Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio degli esercizi 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'assunzione da parte della Regione delle obbligazioni conseguenti all'esecuzione del programma è autorizzata nei limiti dell'intero ammontare di 4.500 milioni, semprechè l'inizio delle opere sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme stanziate nei singoli bilanci annuali.

L'onere complessivo inerente alla spesa autorizzata trova copertura nel bilancio pluriennale 1978-81, modificato a norma del successivo art. 8, alla voce 4.5.2.2 del quadro di previsione delle spese.

Art. 7.

All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'articolo precedente, valutato in annue lire 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto da determinarsi nello esatto ammontare, sulla scorta dei contratti di mutui stipulati ai sensi della presente legge, si fa fronte per l'anno 1978, con i fondi di cui ai capitoli 182101 « Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza » e 311100 « Quote capitali di ammortamento di mutui » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio medesimo e, per gli anni successivi, con le previsioni del bilancio pluriennale 1978-81 — quadro di previsione delle spese - voce 5.1.3. — interessi passivi su anticipazioni di cassa e quote di ammortamento mutui — allegato esplicativo 5.1.3.2. — rate di ammortamento di mutui ed obbligazioni.

Art. 8.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli, al bilancio pluriennale 1978-81 ed al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Bilancio pluriennale 1978-81:*

1) Quadro di previsione delle entrate:

le previsioni per gli anni 1978-81 di cui al titolo V, categoria I « Mutui e prestiti contraibili nei limiti di legge » sono rideterminate come segue: L. 1.500.000.000 per il 1978, lire 91.000.000.000 per il 1979 e L. 288.500.000.000 per gli anni 1980-81;

2) Quadro di previsione delle spese:

le previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi di cui alla voce 4.5.2 « Progettazione e realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale ». Allegato esplicativo 4.5.2.2 « Realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua » sono rideterminate come segue: L. 1.500.000.000 per il 1978, L. 1.500.000.000 per il 1979 e L. 1.500.000.000 per gli anni 1980-81;

B) *Bilancio di previsione per l'esercizio 1978:*

1) *Stato di previsione delle entrate:*

al titolo V, categoria I, rubrica I, è istituito il capitolo 511104 con la denominazione « Mutui per il finanziamento delle opere per la realizzazione di ponti su grandi corsi di acqua » e con la dotazione di L. 1.500.000.000;

2) Stato di previsione della spesa:

al titolo II, sezione VI, rubrica V, categoria 10ª, è istituito il cap. 265221 con la denominazione « Concorso nelle spese per la realizzazione di ponti su grandi corsi d'acqua » e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1978

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° settembre 1978 prot. n. 21802/9061.

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1978, n. **61.**

Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 61.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 36 dell'8 settembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 61, è aggiunto il seguente comma: « L'indennità di percorrenza chilometrica per il rimborso delle spese di viaggio compiuto con automezzo proprio, è corrisposta nella stessa misura e con le modalità stabilite per i dipendenti regionali, dall'art. 47 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 settembre 1978

GOLFARI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 settembre 1978 prot. n. 20802/9065.

(10173)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1978, n. **52.**

Aumento per l'anno 1978, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 22 novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1978, la maggiore spesa di lire 50 milioni per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da lire 400 milioni a lire 450 milioni per l'anno 1978.

Art. 2.

L'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul cap. 7040 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 (punto n. 15 dell'allegato *E* della legge di bilancio).

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 50.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7040. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) . . L. 50.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 novembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1978, n. **53.**
Provvidenze a favore della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 22 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi su mutui e su prestiti di gestione contratti presso istituti di credito, convenzionati con la Regione, da cooperative di produzione e lavoro nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il cui scopo principale sia quello di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o la esplicazione di servizi o la assunzione di lavori per conto terzi.

Art. 2.

Il concorso negli interessi di cui all'articolo precedente può essere concesso su mutui quindicennali per l'acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, l'esecuzione di opere di infrastrutturazione tecnica e servizi, che insistano sulle aree stesse.

Il concorso negli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l'acquisto di nuovi macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte, nonchè su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi diciotto, per anticipazioni di capitale di circolazione.

Art. 3.

Il tasso annuo di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito previste dalla presente legge è stabilito nella misura del 5%.

Art. 4.

Per le cooperative che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi su mutui, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con istituti di credito, la giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione fino all'ammontare massimo di complessive lire 600 milioni e con il limite di lire 100 milioni per ogni cooperativa.

La fidejussione regionale può essere concessa per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi, e non potrà in nessun caso eccedere il 90% del mutuo comprensivo di capitale e di interesse.

Art. 5.

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa beneficiaria l'erogazione del contributo in conto interessi viene interrotta al momento della dichiarazione di scioglimento della società.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui la cooperativa distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari, automezzi e beni strumentali nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione ad altro uso le opere murarie nei quindici anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Art. 6.

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'anno 1978.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 40 milioni, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo cap. 4894 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 11 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L. 40.000.000
Cap. 4894 (di nuova istituzione). — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53)	» 160.000.000
	L. 200.000.000

Nell'allegato *I* è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 8 novembre 1978, n. 53.

« Garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito a favore delle imprese cooperative ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1978

ANDRIONE

(9916)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1978, n. **59.**
Destinazione della somma di lire 7.377 milioni ad interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di sopperire alle necessità derivanti dalle alluvioni dell'agosto 1978 è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 7.377 milioni, da destinare, in attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, per 7.000 milioni agli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) e per 377 milioni agli interventi di cui all'art. 2, lettera *e*).

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante le variazioni di bilancio stabilite ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2.

La decorrenza dei limiti d'impegno per 1.000 milioni, 600 milioni, 200 milioni, 300 milioni e 200 milioni, iscritti rispettivamente ai capitoli 6030, 7240, 9940 e 9950 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per il rispettivo intero ammontare, che sarà riferito ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento dei capitoli di cui al precedente comma mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Art. 3.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.000 milioni, iscritto al cap. 7220 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per la quota di 997 milioni che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 7220 del bilancio per l'anno finanziario 1978 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Art. 4.

La decorrenza dell'annualità di spesa di 880 milioni iscritta al cap. 6380 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita per l'intero ammontare dell'anno finanziario 1978 all'anno 1979.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.300 milioni, iscritto al cap. 6540 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è trasferita all'esercizio finanziario 1979 per la quota di 700 milioni, che sarà riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del cap. 6540 del bilancio per l'anno finanziario 1978 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.

Art. 5.

E' revocata l'autorizzazione della spesa di 2.000 milioni stabilita per l'anno finanziario 1978 dall'art. 29 della legge regionale 25 marzo 1978, n. 26.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 8060 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno finanziario 1979 e mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti.

L'autorizzazione di spesa di 500 milioni stabilita per l'anno finanziario 1978 dall'art. 30, secondo comma, della legge regionale 25 maggio 1978, n. 26, è ridotta di 450 milioni.

Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo 8110 del bilancio per l'anno finanziario 1978 sono trasferiti al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno finanziario 1979 e mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti.

Gli stanziamenti dei capitoli 30 e 60 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono rispettivamente ridotti di 30 milioni e di 20 milioni.

Art. 6.

Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalle alluvioni per quanto concerne i contributi di competenza regionale a favore delle aziende pubbliche di trasporto, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni da iscrivere in aumento al cap. 5620 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la riduzione per lire 400 milioni dello stanziamento previsto al cap. 5630 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978.

Art. 7.

Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 ottobre 1978

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1978, n. **60.**

Interventi straordinari in agricoltura per le eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del 10 ottobre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazione agevolazioni contributive

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 è autorizzata l'erogazione delle somme sino all'ammontare di lire 11.000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Al fine di cui al precedente comma nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1978 è istituito apposito capitolo con la denominazione « Assegnazione dei fondi da destinare ai sensi dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 » e con la dotazione di lire 11.000 milioni, in termini di competenze.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione: « Contributi ai sensi dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per il ripristino delle strutture danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978 » e con lo stanziamento di lire 11.000 milioni, in termini di competenza.

In caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente articolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive

Per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, ed in relazione alle eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel 1978, è autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare rispettivamente di lire 800 milioni e di lire 1.000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'art. 5, primo e secondo comma, e dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per i fini di cui al precedente comma, nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, sono iscritte, in aumento alle dotazioni ad essi conferite, in termini di competenza, le somme a fianco dei medesimi indicate:

cap. 920 di entrata e cap. 3420 di spesa, lire 600 milioni;

cap. 980 di entrata e cap. 3430 di spesa, lire 1.200 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Applicabilità

Le provvidenze previste alla presente legge si applicano nelle zone individuate dalle deliberazioni della giunta regionale assunte ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

Art. 4.

Prestazioni straordinarie del personale

La giunta regionale, nell'attuazione della presente legge, ha facoltà di riconoscere la necessità di prestazioni lavorative di carattere straordinario, in deroga ai limiti posti dall'art. 59 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, procedendo conseguentemente alla liquidazione al personale dipendente delle ore di lavoro straodinario effettivamente svolte.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 ottobre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1978, n. **61**.

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi banditi dalla regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo della lettera *b*) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

« *b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, si applica la norma di cui all'art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 388. Nessun limite di età è prescritto per coloro che siano titolari di posti di ruolo presso le amministrazioni statali e degli enti locali ».

Nei bandi di concorso già pubblicati, nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, si intende modificato il requisito dell'età secondo quanto previsto al comma precedente.

Art. 2.

La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 ottobre 1978.

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1978, n. **62**.

Integrazione all'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 10 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, è integrato come segue:

« ; essi peraltro rimangono in carica sino alla nomina dei successori ».

Dopo il penultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di scioglimento di un consiglio comunale che rappresenti l'intera categoria di comuni, secondo la ripartizione prevista dall'art 11, si applica quanto disposto per lo scioglimento del consiglio del comune capoluogo di provincia ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 ottobre 1978.

VIGLIONE

(9289)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790190)